

ANCI

GRUPPO DI LAVORO “CITTA’ METROPOLITANE”

DDL per la costituzione delle Città Metropolitane

“Città metropolitane a modello unitario e a costituzione immediata”

(a cura di Francesco Merloni, Stefania Dota, Veronica Nicotra)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina l’istituzione, gli organi, i poteri, l’autonomia finanziaria e patrimoniale delle Città metropolitane, in attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.
2. Sono Città Metropolitane i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Trieste, Cagliari, Palermo, Catania e Messina e gli altri Comuni ad essi uniti da rapporti di stretta integrazione territoriale, in ordine alle attività economiche, all’erogazione dei servizi essenziali, alle caratteristiche socio-ambientali e culturali del territorio.
3. Le Città Metropolitane sono enti autonomi ad ordinamento differenziato secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente decreto legislativo
4. Le Città metropolitane comprese nel territorio di una Regione a statuto ordinario sono costituite dal presente decreto legislativo o da singole leggi statali istitutive, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e delle procedure del presente decreto legislativo.
5. Le Città metropolitane comprese nel territorio di una Regione a statuto speciale sono costituite con legge regionale nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti nel presente decreto legislativo. La legge regionale istitutiva può dare diretta attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.

Capo I – Città metropolitane nelle Regioni a statuto ordinario

Art. 2

Costituzione delle Città metropolitane

1. In sede di prima applicazione si costituiscono in Città Metropolitane i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari. Con la procedura di cui all’art. 9 del presente decreto legislativo il territorio della Città Metropolitana è delimitato, nel

rispetto del principio della continuità territoriale, al fine di comprendervi – su base volontaria - il territorio dei Comuni legati da rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, all'erogazione dei servizi essenziali, alle caratteristiche socio-ambientali e culturali.

2. Il territorio della Città metropolitana non è compreso nel territorio di una Provincia.
3. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo potranno costituirsi, con le procedure di cui al successivo articolo 9, ulteriori Città metropolitane, la cui popolazione non sia inferiore ai 500.000 abitanti.

Art. 3

Particolare autonomia normativa della Città metropolitana

1. La Città Metropolitana disciplina la propria organizzazione e lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite o riconosciute come proprie attraverso l'esercizio della potestà statutaria e regolamentare, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei requisiti minimi di uniformità in materia di organizzazione e attività amministrativa espressamente fissati dalla legge statale o, in mancanza, desumibili dalla legislazione statale vigente. Nelle materie di competenza legislativa regionale, i requisiti minimi di uniformità sono determinati d'intesa tra la Regione e la Città Metropolitana.

Art. 4

Organi della Città Metropolitana

1. Sono organi necessari della Città Metropolitana:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Sindaco;
 - c) la Giunta.
2. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri in numero comunque non superiore a ottanta, eletti in modo da garantire un'equilibrata rappresentanza del territorio.
3. La Giunta è nominata e presieduta dal Sindaco. E' composta da un numero di assessori stabilito dallo Statuto e comunque non superiore ad un quarto del numero dei Consiglieri.
4. Le competenze e i poteri degli organi di governo delle Città Metropolitane sono disciplinati dalle norme vigenti relative agli organi di governo del Comune Capoluogo.
5. Lo Statuto della Città Metropolitana, ferme restando le competenze degli organi di cui al comma 1, può disciplinare l'istituzione ed il funzionamento di ulteriori organi.

Art. 5

Sistema elettorale

1. L'elezione degli organi delle Città Metropolitane avviene in base alle norme in materia elettorale fissate dalle rispettive leggi di delimitazione territoriale ed individuazione delle funzioni, di cui al successivo art. 9

Art. 6

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

1. Alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui al Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art. 7

Funzioni

1. Alle Città metropolitane spettano le funzioni fondamentali individuate nel presente decreto legislativo e nelle rispettive leggi di cui al successivo art. 9, nonché le ulteriori funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale, secondo le rispettive competenze, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
2. Lo Stato, la Regione e i Comuni compresi nel suo territorio possono delegare alla Città metropolitana l'esercizio di funzioni loro attribuite.
3. In particolare spettano alla Città metropolitana tutte le funzioni individuate dalla legge statale come funzioni fondamentali delle Province, le funzioni che la legge regionale attribuisce alle Province, nonché le funzioni individuate dalla legge statale come funzioni fondamentali dei Comuni nelle seguenti materie:
 - 1) coordinamento della pianificazione urbanistica comunale;
 - 2) trasporti pubblici locali;
 - 3) viabilità e reti infrastrutturali;
 - 4) servizi a rete per la fornitura di acqua, energia, telecomunicazioni o altri servizi di rilievo metropolitano;
 - 5) coordinamento della raccolta dei rifiuti;
 - 6) grande distribuzione commerciale;
 - 7) coordinamento delle attività culturali;
 - 8) coordinamento della realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche;
 - 9) coordinamento della polizia municipale;
 - 10) coordinamento dei servizi di informazione e comunicazione istituzionale con i cittadini e con le imprese (sportelli unici).

Le funzioni comunali di cui al presente comma sono individuate nelle singole leggi di cui al successivo art. 9.

4. Spettano altresì alle Città metropolitane funzioni amministrative nelle seguenti materie:
 - 1) protezione civile;
 - 2) immigrazione;
 - 3) tutela dei beni culturali;
 - 4) assistenza sanitaria, fatta salva la programmazione regionale;

- 5) promozione dell'occupazione
- 6) promozione dell'occupazione e dello sviluppo economico, produttivo e turistico, nel quadro della programmazione regionale;
- 7) fiere e mercati;
- 8) porti e aeroporti civili;
- 9) realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche, anche di competenza statale o regionale;
- 10) valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Tali funzioni sono individuate dalle singole leggi di cui al successivo articolo 9.

5. La decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni provinciali nonché delle altre funzioni attribuite alla Città Metropolitana ai sensi del presente articolo è stabilita dalle leggi di cui al successivo articolo 9 che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane e organizzative da trasferire.

Art. 8

La finanza locale delle Città metropolitane

1. La finanza delle Città Metropolitane è costituita dai tributi e dalle entrate proprie, dalla compartecipazione ai tributi erariali, regionali e comunali, ed eventualmente dalle risorse aggiuntive derivanti dal fondo perequativo nazionale di cui al 3° comma dell'art.119 della Costituzione.
2. In sede di prima istituzione le Città Metropolitane compartecipano alle entrate tributarie delle Province in funzione del territorio e della popolazione e dei Comuni aggregati in proporzione al peso finanziario delle funzioni proprie o conferite, secondo quanto previsto dall'art. 7 della presente legge.
3. A partire dall'anno.....è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo speciale finalizzato al finanziamento degli investimenti per opere infrastrutturali di area vasta. Le risorse del Fondo vengono distribuite in base a criteri definiti con successivo decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.
4. Spettano alle Città Metropolitane in misura non inferiore alla media pro-capite i contributi previsti dalle leggi statali e regionali a favore della gestione associata dei servizi comunali.

Art. 9

Procedure per la delimitazione territoriale della Città metropolitana con l'aggregazione di altri Comuni

1. Il Sindaco della Città Metropolitana, anche d'intesa con i Sindaci dei Comuni interessati e sentita la Provincia o, eventualmente, le Province interessate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, elabora una proposta di delimitazione territoriale della Città Metropolitana, risultante dall'aggregazione dei Comuni uniti alla stessa Città Metropolitana da rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, all'erogazione dei servizi essenziali, alle caratteristiche socio-ambientali e culturali, nonché di individuazione delle funzioni fondamentali da attribuire. La proposta è immediatamente trasmessa alla Regione.
2. La Regione esprime il suo parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 1. Decorso tale termine, il parere si intende favorevole.

3. Entro i successivi sessanta giorni i Consigli dei Comuni interessati deliberano, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla proposta di cui al comma 1. Trascorso il termine la proposta si intende approvata.
4. Se la proposta non viene approvata dalla maggioranza dei Comuni interessati, rappresentativi di almeno i due terzi della popolazione interessata, la Città Metropolitana resta costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e assume le funzioni provinciali di cui all'art.7 della presente legge. La decorrenza dell'esercizio di tali funzioni è stabilita - entro 60 giorni - da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinano i beni e le risorse umane finanziarie e organizzative delle Province da trasferire alla Città Metropolitana.
5. La procedura di cui al presente articolo può essere nuovamente esperita, nel caso di applicazione della disposizione di cui al comma 4, decorso almeno un anno dalla costituzione della Città metropolitana.
6. Nel caso in cui la proposta sia stata approvata dalla maggioranza dei Comuni interessati e rappresentativi di almeno i due terzi della popolazione, il Governo, tenuto conto dell'esito delle deliberazioni dei Consigli Comunali e del parere della Regione sulla proposta di cui al comma 1, presenta il relativo disegno di legge alle Camere.
7. La legge di cui al comma precedente determina la data per lo svolgimento delle elezioni per la elezione degli organi della Città metropolitane e la decorrenza dell'esercizio delle funzioni provinciali, comunali, statali e regionali da essa attribuite alla Città metropolitana.
8. Successivamente all'entrata in vigore della legge di cui al comma 6, la Città Metropolitana può avanzare alla Regione una proposta di legge regionale contenente la istituzione di Comuni per l'intero territorio della Città Metropolitana.
9. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alla costituzione di ulteriori Città Metropolitane di cui all'art. 2 comma 5. In questo caso i compiti affidati dal presente articolo al Sindaco della Città metropolitana sono svolti dal Sindaco del Comune capoluogo.

Art. 10

Norme transitorie

1. Fino alla prima elezione degli organi della Città Metropolitana, da tenersi alla scadenza del mandato degli organi del Comune Capoluogo, ovvero alla diversa data fissata nella legge di cui all'articolo 9, comma 7, le competenze ed i poteri del Sindaco e del Consiglio, sono svolti rispettivamente dal Sindaco e dal Consiglio del Comune Capoluogo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e fino al completamento della procedura di cui all'art. 9, in caso di scadenza del mandato degli organi del Comune capoluogo, si procede alla elezione degli organi della Città metropolitana, con l'applicazione delle disposizioni relative all'elezione degli organi del Comune, con l'eccezione del limite di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II – Città metropolitane nelle Regioni a statuto speciale

Art. 11

Principi in materia di costituzione delle Città Metropolitane nelle Regioni a Statuto Speciale

1. Le Città Metropolitane di Trieste, Cagliari, Palermo, Catania e Messina sono istituite con legge regionale che ne determina il territorio e ne disciplina gli organi ed il relativo sistema elettorale, le funzioni e la finanza locale nel rispetto della Costituzione, degli Statuti Speciali e dei seguenti principi:
 - b)** la Città Metropolitana è alternativa alla Provincia;
 - c)** il relativo territorio non fa parte del territorio della Provincia;
 - d)** alle Città Metropolitane si applicano, di norma, le disposizioni regionali sugli organi, il sistema di elezione, le funzioni, il regime di eleggibilità e incompatibilità fissati per la Provincia;
 - e)** il procedimento di costituzione delle Città Metropolitane è fondato sull'iniziativa del Comune Capoluogo o, in assenza, sul potere sostitutivo della Regione; sull'approvazione della proposta da parte della maggioranza dei Comuni interessati rappresentativo di una porzione significativa della popolazione interessata; sulla coincidenza del territorio della Città metropolitana con il territorio del Comune capoluogo in caso di esito negativo della procedura.
2. In seguito alla costituzione della Città metropolitana sono individuate, con legge dello Stato, le funzioni ordinariamente statali da attribuire alla Città metropolitana in attuazione dell'articolo 7, comma 4. La legge disciplina altresì il trasferimento delle necessarie risorse.